

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)805

Vol. 1981/0226

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

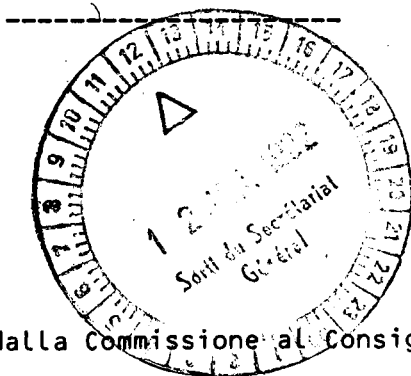
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 805 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1981

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad una proroga del termine entro il quale taluni Stati devono
presentare ed attuare i rispettivi piani nazionali di eradicazione
accelerata della peste suina classica



(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81) 805 def.

RELAZIONE

La direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale, stabilisce che ogni Stato membro non ufficialmente indenne da peste suina classica deve predisporre un piano di eradicazione della suddetta malattia, destinato ad entrare in attuazione non oltre il 31 dicembre 1981. La Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sopra menzionata, ha redatto gli elenchi degli Stati membri ufficialmente indenni dalla peste suina e degli Stati membri tenuti a presentare un piano per la sua eradicazione. Fra questi ultimi, la Grecia e l'Italia a causa di talune difficoltà tecniche, non hanno chiesto di posticipare di non più di un anno la data limite per la presentazione e l'attuazione dei rispettivi piani nazionali, come previsto dall'articolo 12 della citata direttiva. La presente proposta è intesa soddisfare tali richieste.

proposta
di
Decisione del Consiglio

presentare ed
relativa ad una proroga del termine entro il quale taluni Stati membri devono/
attuare i rispettivi piani nazionali di eradicazione accelerata della peste
suina classica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

80/1095/CEE

vista la direttiva del Consiglio/dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni
per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e
mantenerlo tale,⁽¹⁾ in particolare l'articolo 12 paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che i governi della Grecia e

dell'Italia hanno chiesto di posticipare di un anno la data di
attuazione dei rispettivi piani di eradicazione accelerata della peste suina
classica stante le difficoltà notevoli incontrate;

considerando che nel calcolo del quinquennio per la realizzazione del piano
si terrà conto del rinvio della data di attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE decisione :

(1) G. U. n. L 325 del 1.12.1980, p. 1

(2) G. U. n. C

Articolo 1

1. La Grecia e l'Italia sono autorizzate a presentare i rispettivi piani accelerati per l'eradicazione della peste suina classica a una data che ne permetta l'attuazione non oltre il 31 dicembre 1982.
2. Il periodo quinquennale per la realizzazione dei piani stessi decorrerà dalla data che verrà stabilita dalla Commissione nella decisione di approvazione del piano; in ogni caso, tuttavia, il finanziamento comunitario sarà limitato agli animali abbattuti anteriormente al 1° gennaio 1988.

Articolo 2

La Repubblica ellenica e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio